

Risposta n. 367

OGGETTO: Regime fiscale somme erogate "una tantum" per compensare il periodo di vacatio contrattuale. Tassazione separata. Articolo 17, comma 1, lett. b), Tuir

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente

QUESITO

L'associazione istante (in seguito, anche *Istante*) rappresenta a livello nazionale nelle relazioni industriali le società associate ed è delegata a stipulare il Contratto Collettivo Nazionale di Categoria (CCNL).

In data 17 gennaio 2020, l'*Istante* ha sottoscritto con le organizzazioni sindacali nazionali il rinnovo della parte normativa ed economica del CCNL, valevole per il periodo 1° gennaio 2020 - 31 dicembre 2022.

Il citato CCNL prevede che nel mese di febbraio 2020 venga erogato a tutti i dipendenti titolari di contratto a tempo indeterminato, in forza alla data del 17 gennaio 2020 e che abbiano prestato attività lavorativa nel periodo 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019, un importo forfettario di euro 1.200,00 lordi, a titolo di "*una tantum* per il progresso", non riparametrato per livello di inquadramento.

Con l'istanza di interpello in esame, l'*Istante* chiede di conoscere il corretto

trattamento fiscale da applicare alle predette somme riferite al periodo di *vacatio* contrattuale 1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019. In particolare, se le stesse debbano essere assoggettate a tassazione progressiva o a tassazione separata, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del Testo unico delle imposte sul reddito, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che nella fattispecie rappresentata ricorra una causa di carattere giuridico, qual è il rinnovo del CCNL, che legittima l'applicazione della tassazione separata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del Tuir.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 17, comma 1, lettera *b*), del Tuir prevede l'applicazione della tassazione separata nel caso di erogazione di «*emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti*».

La tassazione separata costituisce una modalità di tassazione del reddito di lavoro dipendente, finalizzata ad evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio di capacità contributiva.

La circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (*cf.* anche circolare 14 giugno 2001, n. 55, par. 5.1, e risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E) ha precisato che il regime di tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli

emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.

Qualora, invece, ricorra una delle cause cd. giuridiche individuate dalla norma, ovvero il sopraggiungere di norme legislative, di sentenze, di provvedimenti amministrativi o di contratti collettivi, per l'applicazione della tassazione separata non è richiesta alcuna indagine in ordine al ritardo nella corresponsione, ovvero alcuna valutazione sul carattere fisiologico del ritardo (cfr. risoluzione 13 dicembre 2017, n. 151/E).

Con la risoluzione 16 marzo 2004, n. 43/E, è stato ulteriormente precisato che in presenza e in attuazione di contratto collettivo è sufficiente che l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata.

Nel caso in esame, si rileva che il CCNL prevede, tra l'altro, che *"le Aziende si impegnano ad erogare a tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza alla data del 17 gennaio 2020 e che abbia prestato attività lavorativa durante il periodo 1 gennaio 2017 - 31 dicembre 2019 un importo economico forfettario una tantum pari ad euro 1.200 lordi per il pregresso nel mese di febbraio 2020"*.

Considerato che il nuovo CCNL dispone l'erogazione di una somma *"una tantum"*, volta a compensare i mancati incrementi dei minimi contrattuali riferibili al periodo di *vacatio* contrattuale (1° gennaio 2017 - 31 dicembre 2019), si è dell'avviso che nella fattispecie in esame sia ravvisabile una causa di carattere giuridico che consente l'applicazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *b)*, del Tuir, ovvero che i predetti compensi siano assoggettati a tassazione separata.

Il presente parere viene reso sulla base degli elementi e dei documenti presentati, assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione del contenuto.

IL DIRETTORE CENTRALE

(firmato digitalmente)